

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL TAR TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE I, CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 673/2020 del 27.11.2020.

Gli avv.ti Stefano La Marca e Tiziana Pascarella, con il presente atto danno seguito al Decreto Presidenziale in oggetto del TAR per la Toscana – Firenze, Sezione I^a con la quale è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità stabilite nel Decreto del medesimo TAR n. 673 del 27.11.2020, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Firenze – Sez. I^a R.G. N. 1213/2020.

2. Nome del ricorrente:

sig.ra Pasqualina Conte (C.F.: CNTPQL77P55D708S) nata a Formia (LT) il 15/09/1977 e residente in Mondragone (CE) al Viale Margherita

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il Ministero dell'Istruzione (già MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- del decreto Prot. n. AOODRTO R. 0000500 del 01/09/2020 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo - quale articolazione periferica del M.I.U.R. – con il quale, all'esito del definitivo espletamento delle "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per la formazione della graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, risulta attribuito alla dott.ssa Conte Pasqualina, a termini di bando, un punteggio deteriore rispetto a quello che avrebbe dovuto esserle assegnato;

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

1. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ISTITUZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE SUPPLENZE (GPS) VALEVOLE PER LA PROVINCIA DI AREZZO, BIENNIO 2020/2021 E 2021/2022 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA E/O CARENTE VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI E DICHIARATI DALLA DOTT.SSA CONTE PASQUALINA IN SEDE

DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO – ECCESSO DI POTERE —
SVIAMENTO - TRAVISAMENTO DEI FATTI —DIFETTO DEI PRESUPPOSTI LEGALI -
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE.

La contestata graduatoria è affetta da gravi vizi di legittimità, impedendo all'odierna ricorrente in quanto avente diritto, di comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato l'intimata Amministrazione alla mancata attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio dalla stesa posseduti e dichiarati.

Ed invero, pubblicata la graduatoria in data 01.09.2020, la ricorrente vedendosi attribuire solo punti 11 in luogo dei 59 che alla stessa avrebbero dovuto attribuirsi secondo le disposizioni della lex specialis, provvedeva a confrontare le domande inviate e constatava che in data 27/07/2020 pur avendo provveduto a rettificare la SOLA votazione del titolo di accesso, erano spariti i titoli di servizio già inseriti precedentemente (in data 24/07/2020) e importati direttamente dal Sistema, nonché l'indicazione delle scuole per le supplenze brevi, mentre erano regolarmente rimaste inserite le dichiarazioni ed i titoli di preferenza.

Nello specifico, in data 24/07/2020, inviando la domanda, come previsto dalla relativa Ordinanza Ministeriale, mediante la piattaforma Istante Online, a cui veniva assegnato il numero ID: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1066226.24-07-2020, aveva provveduto correttamente ad indicare il proprio titolo di accesso e i titoli di servizio relativi a n. 4 anni prestati in scuole statali della provincia di Arezzo (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) importandoli direttamente dal Sistema e n. 20 Istituzioni scolastiche per le supplenze brevi.

Successivamente, in data 27/07/2020, accortasi di un errore relativo alla sola votazione del diploma di Scuola Magistrale, aveva provveduto a rettificare la SOLA votazione del titolo di accesso e, dopo aver verificato che tutte le sezioni fossero rimaste compilate, aveva provveduto ad inoltrare nuovamente la domanda cui era stato assegnato un nuovo numero ID: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1193038.27-07-2020.

Altresi, nel file Pdf della domanda inoltrata in data 27/09/2020, pur essendo spariti i titoli di servizio, nella sezione delle "Preferenze" era presente la preferenza 17 "aver lavorato alle dipendenze del MIUR per non meno di un anno" a dimostrazione del fatto che la sottoscritta era titolare di tale preferenza, avendo lavorato alle dipendenze del MIUR ed avendo regolarmente importato ed inserito i titoli dei servizi prestati nelle scuole Statali, dimostrando in tal senso la volontà di vedersi legittimante riconosciuto il servizio prestato.

Pertanto la ricorrente, in data 02.09.2020, presentava motivata istanza di riesame agli atti che, del tutto illegittimamente, non è stata mai concessa dalla resistente amministrazione e, per l'effetto, risulta impossibile comprendere e ricostruire il percorso logico che hanno condotto la Commissione alla mancata attribuzione di punti 48 relativamente ai titoli di servizio.

Ad ogni buon conto dall'analisi delle istanze partecipative, delle preferenze ivi indicate e dei titoli inseriti è evidente che l'assenza dell'elenco dei titoli posseduti nella domanda del 27.07.2020 ed il conseguente mancato riconoscimento del punteggio relativo ai titoli di servizio è da attribuire unicamente a malfunzionamenti del Sistema, giacché in data 27.07.2020, all'atto della modifica della domanda, la ricorrente ha riscontrato numerosi problemi di malfunzionamento di tal che la sparizione dei servizi e delle Istituzioni Scolastiche va imputata esclusivamente ad un errore di Sistema e a malfunzionamenti del servizio durante l'inoltro della domanda.

A tal uopo, a fronte di malfunzionamenti del sistema informatico, andava applicato alla procedura di concorso il ricorso al c.d. soccorso istruttorio.

Ne discende, pertanto, la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad una procedura quale quella in esame, che, a causa di meri errori del sistema informatico prescelto per l'inoltro della domanda, giunga ad esercitare impersonalmente un'attività amministrativa sostanziale, disponendo pertanto la mancata attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio regolarmente posseduti e tra l'altro trattandosi di servizio statale regolarmente svolto presso il MIUR, già risultante al sistema Istanze online perché già caricati dalla Pubblica amministrazione.

Considerato che nella domanda era stata comunque indicato di aver lavorato alle dipendenze del MIUR, l'Amministrazione resistente, una volta avvedutasi delle eventuali irregolarità - di carattere meramente formale e quindi riconducibile al sistema informatico - avrebbe dovuto provvedere a chiedere chiarimenti e/o comunque garantire il soccorso istruttorio prescritto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/90 nella parte in cui prevede che il responsabile del procedimento "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

L'eventuale soccorso istruttorio non avrebbe nemmeno leso il principio della par condicio, non trattandosi di dichiarazione essenziali ai fini dell'ammissione e comunque afferenti all'inserimento di titoli successivi all'inoltro della domanda di partecipazione, bensì immanenti e precedentemente posseduti rispetto all'invio delle relative domande.

Altresì, il medesimo soccorso istruttorio avrebbe dovuto essere concesso anche laddove si fosse trattato di un mero errore materiale compiuto all'atto della compilazione della domanda tale, da consentire il ricorso all'errore scusabile.

Alla luce di quanto precede non potevano che essere attribuiti gli ulteriori 48 punti ai titoli di servizio presentati dalla ricorrente rispetto, invece, ai soli 11 punti illegittimamente assegnati e, per l'effetto, la dott.ssa Pasqualina Conte deve essere collocata nell'impugnata graduatoria con il corretto e complessivo punteggio paria a 59.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, che per effetto della corretta attribuzione di ulteriori 48 punti per un totale di 59 punti alla dott.ssa Conte Pasqualina, a termini di bando, si troverebbero ad essere interessati.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1213/2020) nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della sottosezione "*TOSCANA-FIRENZE*" della sezione Prima del "*T.A.R.*";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. I^a del T.A.R. Toscana - Firenze con decreto presidenziale n. 673/2020 che si allega;

7. Il testo integrale del ricorso introduttivo è allegato al presente avviso.

avv. Stefano La Marca

avv. Tiziana Pascarella